Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Giovedì, 21 gennaio 1926** **Numero 16**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1 2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *G Focola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S Benetta.* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V Scaglione.* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: (*). — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: (*) — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E Medici* — Messina: *G Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Maiolo* — Novara: *R Guaglio.* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di A Guerrini-Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda* Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Vichera* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

206. — LEGGE 27 dicembre 1925, n. 2458.
Conversione in legge del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2138, relativo alla proroga, al 31 dicembre 1925, dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma . . Pag. 250

207. — LEGGE 27 dicembre 1925, n. 2463.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, portante proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario per il comune di Roma. Pag. 250

208. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2462.
Proroga del termine di applicazione del sopraprezzo dell'energia termo-elettrica . . . . Pag. 251

209. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1925, n. 2461.
Applicazione della legge di pubblica sicurezza e delle leggi che la integrano, nei territori di confine, in confronto degli stranieri . . . . Pag. 251

210. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 37.
Costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali . . . . . Pag. 251

211. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 53.
Proroga dei termini per la concessione di benefici di legge in dipendenza dei terremoti . . . . . Pag. 255

212. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 63.
Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa . . . . Pag. 255

213. — REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 52.
Modificazioni alla legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina . . . . Pag. 256

214. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 62.
Proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1926 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922. Pag. 256

215. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 61.
Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni presentate agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio . . . . Pag. 256

216. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 60.
Modificazione al R. decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente i segretari particolari delle LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato . . . . Pag. 257

217. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 64.
Indennizzo alla Società di navigazione « Nib » di Grado, per perdita di navi . . . . Pag. 257

218. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 59.
Storno di fondi, in conto competenze e residui, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26. Pag. 258

219. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2465.
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e residui, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . Pag. 258

220. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 56.
Ricostruzione delle cattedrali, episcopi, seminari e chiese curate danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria . . . . Pag. 259

221. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 65.
Istituzione di nuovi posti di ispettore per i servizi del Tesoro . . . . Pag. 260

222. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 55.
Istituzione del Commissariato al porto di Fiume. Pag. 260

223. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2466.
Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . Pag. 261

224. — REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 54.
Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, per l'acquisto del Palazzo Giustiniani in Roma . . . . Pag. 261

225. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2460.
Autorizzazione ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro determinati limiti, le annualità di ammortamento dei mutui concessi per le case degli impiegati dello Stato, giusta il R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944 . . . . Pag. 262

226. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2467.
Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . Pag. 262

227. — REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2459.
Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . Pag. 262

228. — RELAZIONE e R. DECRETO 3 gennaio 1926, n. 58.
41ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26. . . Pag. 263

229. — RELAZIONE e R. DECRETO 3 gennaio 1926, n. 57.
40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26. . . Pag. 263

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1925.
Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 100 di tipo modificato della Banca d'Italia . . . . Pag. 264

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1925.
Tariffe di rifornimento, approdo, partenza e ricovero di aeromobili negli aeroporti dello Stato . . . . Pag. 266

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.
Tassazione per il trasporto delle sabbie, della ghiaia e dei ciottoli . . . . Pag. 267

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.
Autorizzazione alla Ditta Enea Gardini di Genova, ad esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione . . . . Pag. 267

BANDI DI CONCORSO

Ministero della pubblica istruzione: Revoca del concorso alla cattedra di geografia fisica e fisica terrestre presso la Regia università di Milano . . . . Pag. 268

Ministero dell'economia nazionale: Concorso fra associazioni di cacciatori . . . . Pag. 268

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 206.

LEGGE 27 dicembre 1925, n. 2458.

Conversione in legge del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2138, relativo alla proroga, al 31 dicembre 1925, dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2138, riguardante la proroga, al 31 dicembre 1925, dei poteri della Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione della provincia di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 207.

LEGGE 27 dicembre 1925, n. 2463.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, portante proroga, al 31 dicembre 1925, dei poteri del Regio commissario per il comune di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga, al 31 dicembre 1925, dei poteri del Regio commissario per il comune di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 208.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2462.

Proroga del termine di applicazione del soprapprezzo dell'energia termo-elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 31;
Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 165;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato al 31 marzo 1926, con effetto dal 1° luglio 1925 — e per la città di Roma dal 1° gennaio 1926 — il termine previsto dall'art. 11, comma 1°, del R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, entro il quale il distributore di energia elettrica può, a norma dell'art. 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2264, e del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 359, nonchè delle disposizioni del citato R. decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1633, continuare ad esigere dai propri utenti il compenso supplementare o sovraprezzo che lo indennizzi del maggior costo del combustibile nella produzione di energia effettuata per via termica.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 195. — FAINI.

Numero di pubblicazione 209.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1925, n. 2461.

Applicazione della legge di pubblica sicurezza e delle leggi che la integrano, nei territori di confine, in confronto degli stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge di pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144, le leggi che la integrano e i relativi regolamenti;
Visti i Regi decreti 22 settembre 1922, n. 1304; 7 gennaio 1923, n. 166; 25 marzo 1923, n. 631, e 1° maggio 1924, n. 738, con i quali furono estese alle nuove Provincie la legge di pubblica sicurezza e le altre leggi che la integrano;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori compresi entro trenta chilometri dalla linea del confine dello Stato le autorità competenti a termini delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza, delle leggi che la integrano e dei regolamenti rispettivi possono rifiutare, per ragioni di pubblico interesse, agli stranieri l'esercizio delle professioni, industrie, arti e mestieri contemplati nelle disposizioni medesime.

Art. 2.

Gli stranieri che all'atto della pubblicazione del presente decreto siano già stati autorizzati ad esercitare le predette professioni, industrie, arti e mestieri potranno, a norma del precedente articolo e nel termine di tre mesi, essere dichiarati decaduti.

Le relative concessioni saranno revocate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 198. — FAINI.

Numero di pubblicazione 210.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 37.

Costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il parere del Consiglio d'amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1926 è costituito l'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali telegrafici e per gli agenti rurali.

L'Istituto ha personalità giuridica ed ha sede in Roma presso il Ministero delle comunicazioni.

Il titolo dell'Istituto è stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

L'Istituto provvede:

a) alla rappresentanza ed all'amministrazione della Cassa mutua per le cauzioni dei titolari degli uffici secondari e dei ricevitori postali e telegrafici, istituita a decorrere dal 1° febbraio 1926;

b) alla rappresentanza ed all'amministrazione dell'Istituto nazionale degli orfani del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, riconosciuto col R. decreto 22 luglio 1923, n. 1647, nonchè degli uffici secondari;

c) all'assicurazione degli uffici postali e telegrafici contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, non dipendenti da forza maggiore o da dolo del personale degli uffici stessi e nei limiti di cui all'art. 13;

d) alla concessione di sussidi ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postali telegrafici ed agli agenti rurali nei casi, modi e termini di cui all'art. 17;

e) ad altre forme di attività deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Per ogni gestione è tenuto un bilancio separato.

Le spese generali e di amministrazione sono ripartite fra i vari bilanci in proporzione delle rispettive entrate annuali.

Art. 3.

Sono iscritti soci:

a) all'Istituto di assicurazione e previdenza ed all'Istituto nazionale per gli orfani, tutti i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali telegrafici, e gli agenti rurali in servizio effettivo;

b) alla Cassa mutua tutti i titolari degli uffici secondari, i ricevitori postali e telegrafici.

La tassa di iscrizione per l'Istituto di assicurazione è determinata dal Consiglio di amministrazione e ripartita fra le gestioni di cui alle lettere *c*), *d*), dell'art. 2.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, ed è costituito:

a) di un presidente scelto anche fra estranei all'Amministrazione governativa;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle poste e dei telegrafi e di un funzionario dell'Amministrazione stessa in servizio od a riposo;

d) di un funzionario del Ministero delle finanze;

e) di tre ricevitori designati dalla Corporazione dei trasporti.

Del Consiglio di amministrazione fa parte di diritto con voto deliberativo il direttore tecnico dell'Istituto. Nel decreto di nomina sono fissate le indennità per il presidente e per gli altri componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), nonchè le diarie per rimborso di spese ai ricevitori residenti fuori Roma.

Il Consiglio di amministrazione può dividersi in Comitati di almeno tre componenti ciascuno.

Art. 5.

Esercitano le funzioni di sindaci tre funzionari nominati dal Ministro per le comunicazioni.

Art. 6.

I componenti del Consiglio ed i sindaci rimangono in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

Art. 7.

La Cassa mutua per le cauzioni garantisce l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dalle responsabilità incontrate da ogni inscritto in dipendenza delle sue funzioni e nei limiti della cauzione dovuta.

La garanzia ha inizio per ogni effetto dal giorno in cui l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi accerta che sono stati effettuati i versamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 9.

Perchè la garanzia abbia luogo occorre che i debiti siano riconosciuti dall'iscritto e dall'Istituto, o giudiziariamente accertati.

Art. 8.

Le cauzioni già prestate all'Amministrazione possono essere svincolate e restituite agli aventi diritto quando siano stati eseguiti i versamenti di cui all'art. 9 lettere *a*), *b*) e non risultino debiti o pendenze a carico dei ricevitori per le loro gestioni.

Art. 9.

Le entrate della Cassa mutua sono costituite:

a) da una tassa di iscrizione pari all'1 per cento della cauzione dovuta e degli eventuali complementi;

b) del 10 per cento delle cauzioni individuali degli iscritti e degli eventuali complementi una volta tanto ed in contanti;

c) dell'annua quota a carico dello Stato in rappresentanza delle indennità di cauzione, limitatamente all'aliquota di cui al precedente comma;

d) dei contributi deliberati dal Consiglio di amministrazione a carico degli iscritti.

Le somme di cui alle lettere *a*), *b*), possono essere prelevate dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sulle cauzioni esistenti e versate ai conti correnti di cui all'articolo 24.

Art. 10.

Corrispondentemente alle entrate di cui al precedente articolo, coi relativi interessi maturati, e prelevate le spese di amministrazione, sono costituiti conti individuali per ciascun inscritto.

Quando siano accertate responsabilità, le somme pagate dall'Istituto sono addebitate al conto individuale del responsabile ed in caso di insufficienza anche a quello degli altri iscritti.

Il conto individuale è chiuso con la cessazione delle funzioni del ricevitore, e le somme risultanti a credito sono pagate al ricevitore stesso od ai suoi aventi causa dopo che la Corte dei conti abbia pronunciato il discarico definitivo.

Art. 11.

L'Istituto nazionale per gli orfani provvede secondo le disponibilità di bilancio e nei casi di comprovata necessità:

a) alla educazione ed istruzione di minorenni orfani dei titolari degli uffici secondari, dei ricevitori postali e telegrafici e degli agenti rurali sia curandone l'ammissione in convitti e corrispondendo in tutto o in parte le relative rette, sia concedendo assegni mensili o borse di studio;

b) alla concessione di sussidi straordinari al genitore superstite, od a chi ha assunto la cura degli orfani minorenni;

c) alla concessione di sussidi straordinari alle orfane maggiorenni.

Nella graduatoria delle ammissioni nei convitti e degli assegni è data preferenza agli orfani di mutilati ed ex combattenti.

Art. 12.

Le entrate dell'Istituto nazionale per gli orfani sono costituite:

a) da un contributo mensile degli iscritti, determinato in L. 3 per i titolari degli uffici secondari e per i ricevitori di 1ª classe; in L. 2.50 per i ricevitori di 2ª, in L. 2 per i ricevitori di 3ª classe nonchè per gli agenti rurali con retribuzione eccedente le annue L. 4000 ed in L. 1 per gli altri agenti;

b) dalla metà delle multe di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988;

c) dalla somma annua assegnata a norma dell'art. 23;

d) dagli interessi sul patrimonio;

e) da oblazioni e proventi eventuali.

Art. 13.

L'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina è fatta nei limiti di:

L. 100,000 o di L. 50,000 per gli uffici secondari o per le ricevitorie di 1ª classe, secondo l'importanza loro;

L. 25,000 per le ricevitorie di 2ª classe;

L. 10,000 per le ricevitorie di 3ª classe;

L. 2000 per gli agenti rurali.

Sono assicurati:

a) il denaro ed i valori di ogni genere di pertinenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, od a questa affidati, esistenti nell'ufficio;

b) i valori custoditi nell'abitazione del ricevitore quando vi siano l'autorizzazione dell'azienda ed il consenso dell'Istituto;

c) sussidiariamente i valori acquistati con denaro proprio dal ricevitore debitamente autorizzato, purchè ne risulti la consistenza nel modo e nella forma determinati dall'Amministrazione d'accordo con l'Istituto.

L'assicurazione contro la rapina e i furti vale anche durante il trasporto dei valori effettuato da ricevitori od agenti rurali debitamente autorizzati.

L'accertamento e la valutazione dei danni sono fatti dall'Amministrazione; l'Istituto può parteciparvi con un suo delegato per la determinazione delle cause che provocarono i danni.

Per accordi e con la corresponsione di un supplemento di premio l'assicurazione può essere estesa, per un determinato ammontare ed all'infuori dei sottoindicati limiti, ai mobili ed ai valori di proprietà del ricevitore, esistenti in ufficio.

Art. 14.

Nei casi di cui al precedente articolo, quando l'inchiesta amministrativa abbia accertato che il danno è stato occasionato o facilitato da colpa, o da negligenza del titolare dell'ufficio secondario, del ricevitore o del personale da essi dipendente, o dell'agente rurale, il titolare dell'ufficio secondario, il ricevitore o l'agente è tenuto a rifondere entro trenta giorni dalla richiesta:

a) l'intero ammontare delle somme pagate dall'Istituto con interessi e spese, nei casi di colpa o di negligenza grave;

b) la metà dell'ammontare stesso negli altri casi.

Art. 15.

I premi mensili a carico degli iscritti per le assicurazioni contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina sono determinati:

a) in L. 20 per gli uffici secondari e per le ricevitorie di 1ª classe per le quali è fissato in L. 100,000 il limite di assicurazione; in L. 10 per gli altri uffici secondari o ricevitorie di 1ª classe; in L. 5 per le ricevitorie di 2ª classe ed in L. 2.50 per quelle di 3ª classe;

b) in L. 1.50 per gli agenti rurali con remunerazione inferiore a L. 3000 annue lorde, e in L. 2 per tutti gli altri agenti rurali.

Dal Consiglio di amministrazione possono anche essere deliberati contributi straordinari, quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri.

Art. 16.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi determina quali uffici secondari e ricevitorie debbano essere provviste di casse forti da acquistare preferibilmente presso fabbriche nazionali e riconosciute idonee dai tecnici dell'Amministrazione stessa.

Per i soci inadempienti sono triplicati i premi di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente.

A richiesta dei soci e quando sieno da essi consentite le corrispondenti ritenute sulla retribuzione, l'Istituto provvede a garantire presso le ditte fornitrici il pagamento rateale del prezzo delle casse forti, nel periodo massimo di cinque anni.

In caso di cessazione del socio dal servizio e quando non siavi capienza sul conto individuale, l'Istituto è autorizzato a vendere la cassaforte anche a trattativa privata, rivalendosi sul prezzo sino alla concorrenza delle quote non corrisposte.

Art. 17.

La concessione dei sussidi ha luogo secondo la disponibilità del bilancio:

a) agli agenti rurali nei casi di malattie acute e dopo il 30° giorno ai sensi dell'art. 39 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore ad otto mesi;

b) ai titolari degli uffici secondari ed ai ricevitori dispensati dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica, ed in caso di decesso alle loro vedove, quando non trovino applicazione le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, relative al conferimento degli uffici per successione.

L'accertamento delle malattie degli agenti rurali è fatto dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 18.

Per la costituzione del fondo destinato ai sussidi sono stabiliti contributi mensili a carico degli iscritti e nella misura di:

L. 5 per i titolari degli uffici secondari e ricevitori di 1ª classe;

L. 2.50 per i ricevitori di 2ª classe;

L. 2 per i ricevitori di 3ª classe;

L. 2 per gli agenti rurali con rimunerazione superiore a L. 3000 annue lorde;

L. 1.50 per gli agenti rurali con rimunerazione non superiore a L. 3000 ma superiore a L. 1500;

L. 0.50 per gli altri agenti rurali.

Dal Consiglio di amministrazione possono anche essere deliberati contributi straordinari.

Art. 19.

Le tasse di iscrizione, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti dagli iscritti sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvede a ritenere le corrispondenti somme sulle rimunerazioni mensili ed a versarne contemporaneamente l'importo ai conti correnti di cui all'art. 24.

Art. 20.

Le somme accreditate ai conti individuali e quelle versate degli iscritti per premi, contributi e reintegri non sono soggette a pignoramenti, sequestri o cessioni per qualsiasi titolo, fino a quando i ricevitori non abbiano ottenuto dalla Corte dei conti il decreto di discarico per l'intera gestione, o gli agenti rurali non abbiano lasciato il servizio.

Art. 21.

I crediti per somme dovute dagli iscritti e loro aventi causa all'Istituto, od agli Enti da esso amministrati, sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico di legge 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto procede su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il ricupero dei propri crediti e dei relativi interessi.

L'Istituto ha facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi penali per fatti dai quali siano derivati o possano derivare oneri a carico dei bilanci sociali.

Art. 22.

Senza pregiudizio dei provvedimenti spettanti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei riguardi dei titolari degli uffici secondari, dei ricevitori e degli agenti rurali, l'iscritto cui sono stati fatti addebitamenti a norma del presente decreto, cessa dall'ufficio se nel termine di trenta giorni non soddisfa il suo obbligo verso l'Istituto, o gli Enti da esso amministrati.

Art. 23.

Alle spese per assicurazioni e previdenza l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concorre con l'annua somma di L. 500,000, da ripartirsi di anno in anno fra le gestioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dell'art. 2, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione approvate dal Ministro per le comunicazioni, fermo rimanendo il contributo di cui all'articolo 39 del R. decreto 29 aprile 1925, n. 988.

Per ogni esercizio finanziario tali somme e quelle di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 sono versate ai conti correnti di cui all'art. 24 entro il mese di luglio.

Per l'esercizio in corso sono versati i 5 dodicesimi delle somme stesse entro il mese di marzo.

L'Amministrazione concede pure l'uso gratuito dei locali di ufficio e la facoltà di avvalersi dell'opera di tre funzionari di ruolo continuando a corrisponderne la retribuzione.

Art. 24.

Presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono aperti a favore dell'Istituto conti correnti fruttiferi corrispondenti alle gestioni di cui all'art. 1.

Sono convertiti in titoli di Stato:

a) le somme di cui alla lettera *b*) dell'art. 9;

b) le somme costituenti il patrimonio dell'Istituto nazionale degli orfani accertate al 31 dicembre 1925;

c) le somme che alla chiusura di ogni esercizio restano disponibili sui fondi di riserva per le gestioni di cui all'articolo 2, lettere *c*), *d*).

Art. 25.

Le somme dovute per tassa di iscrizione e quelle corrispondenti alle annue eccedenze degli introiti sulle spese per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 2 lettere *c*), *d*), *e*), sono devolute alla costituzione dei rispettivi fondi di riserva.

Art. 26.

Decorso almeno un anno di esercizio, e successivamente ogni tre anni, il Consiglio di amministrazione sottopone al Ministro per le comunicazioni il bilancio tecnico per le gestioni di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), dell'art. 2.

Art. 27.

All'Istituto sono accordate la franchigia per la corrispondenza postale, la gratuità per i conti correnti di cui all'articolo 24 e la esenzione dalle tasse di registro e bollo per tutti gli atti da esso compiuti nell'esercizio di sue funzioni.

L'assistenza legale dell'Istituto è affidata alla Regia avvocatura erariale.

Art. 28.

Le norme occorrenti per il funzionamento dell'Istituto e degli Enti da esso amministrati sono determinate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni.

Per l'Istituto nazionale degli orfani, tali norme sostituiscono quelle risultanti dal relativo statuto.

Art. 29.

L'Istituto e gli Enti che esso amministra sono soggetti alla vigilanza del Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni, accertamenti, controlli ed anche, previo il parere del Consiglio di Stato, di sciogliere l'Amministrazione per gravi irregolarità, o di sopprimere l'Istituto o gli Enti da esso amministrati quando sia compromesso il raggiungimento delle finalità per le quali furono costituiti.

Sono trasmessi al Ministro i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi di ciascun esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio.

Il Consiglio di amministrazione riferisce annualmente al Ministro sull'opera svolta dall'Istituto.

La relazione è allegata a quella annuale presentata al Parlamento per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 30.

In caso di cessazione dell'Istituto delle assicurazioni o dell'Istituto nazionale degli orfani, sono devolute allo Stato le rimanenze attive delle rispettive gestioni.

Art. 31.

Sono abrogati il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2225, gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2293, l'art. 58 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 106. — FAINI.

Numero di pubblicazione 211.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 53.

Proroga dei termini per la concessione di benefici di legge in dipendenza dei terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2309;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2873;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1924, n. 75;
Visto il R. decreto 22 gennaio 1924, n. 107;
Visto il R. decreto 24 febbraio 1924, n. 262;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 937;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86;
Visto l'art. 2 delle disposizioni preliminari del precitato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, prorogato con gli articoli 3 del decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857; 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 494;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1926 il termine, già prorogato al 31 dicembre 1925 con l'art. 3 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 262, per la presentazione delle domande di anticipazione del contributo dello Stato, di cui all'art. 3 del R. decreto 27 settembre 1924, n. 2309.

Art. 2.

E' prorogato al 31 dicembre 1926 il termine per il trasferimento da un Comune all'altro della stessa Provincia dei diritti a mutuo relativi ai fabbricati, danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6 settembre 1920, di cui all'art. 2 del R. decreto 24 febbraio 1924, n. 262, prorogato con l'art. 8 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 196. — FAINI.

Numero di pubblicazione 212.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 63.

Attribuzione di facoltà di indagine e controllo alla polizia tributaria investigativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 95;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari della polizia tributaria investigativa, sono conferiti tutti i poteri e diritti di indagine, d'accesso, di visione, di controllo, di richiesta di informazioni, che spettano per legge ai diversi uffici finanziari, incaricati dell'applicazione dei tributi diretti ed indiretti.

Agli organi della polizia tributaria investigativa potranno altresì essere affidati incarichi di controllo dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di dettare le norme per determinare i limiti dell'esercizio dei poteri di indagine di cui al precedente articolo e per coordinare l'azione della polizia tributaria investigativa con quella propria degli organi ordinari d'accertamento e di controllo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 206. — FAINI.

Numero di pubblicazione 213.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 52.

Modificazioni alla legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 5;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 5 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 5, è apportata la seguente rettifica:

Fra le parole « permanenza complessiva » e « nei gradi » sono aggiunte le seguenti parole « degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale », e dopo « 12 anni » aggiungesi « a cominciare dai tenenti di vascello con anzianità 21 febbraio 1918 ».

Il presente decreto andrà in vigore con la stessa data con la quale entrerà in vigore il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 5, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 190. — FAINI.

Numero di pubblicazione 214.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 62.

Proroga dei privilegi fiscali fino al 31 dicembre 1926 agli esattori delle imposte del decennio 1913-1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il Nostro decreto 12 ottobre 1924, n. 1704, col quale sono stati prorogati al 31 dicembre 1925 i privilegi fiscali indicati dall'art. 71 del testo unico suddetto per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte del decennio 1913-1922;

Attesa la necessità di consentire una proroga ulteriore per l'esercizio dei detti privilegi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 71 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte 17 ottobre 1922, n. 1401, per la riscossione dei crediti residui degli esattori delle imposte dirette decennio 1913-1922, già prorogato al 31 dicembre 1925 con decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1704, è ulteriormente protratto al 31 dicembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto-legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 204. — FAINI.

Numero di pubblicazione 215.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 61.

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni presentate agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1923, n. 1784;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3028;

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1577;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 10, 2° comma, e dall'art. 57, comma 1° e 2°, del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio sono prorogati fino al 30 giugno 1926.

L'azione della Finanza per la rettifica delle dichiarazioni la cui liquidazione definitiva è rimasta in sospeso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, non si prescrive, in ogni caso, se non col 30 giugno dell'anno successivo a quello della riscossione da parte del contribuente della indennità spettantegli per il risarcimento di danni di guerra.

Art. 2.

La facoltà, attribuita alla Finanza dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3028, e prorogata dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 ottobre 1924, n. 1577, di rinunziare all'applicazione delle pene pecuniarie per omessa, infedele o tardiva denuncia di patrimonio è estesa a tutti i concordati che verranno conclusi, nelle condizioni previste dalle disposizioni predette, entro i termini fissati dal precedente articolo. La stessa proroga è accordata al disposto dell'art. 2 del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1577.

Art. 3.

Il disposto dell'art. 5 comma 1°, del R. decreto-legge 10 agosto 1923, n. 1784, che dà facoltà al contribuente di pagare in 12 rate bimestrali il prezzo di riscatto e gli eventuali arretrati, è inapplicabile in caso di riscatto, concluso dopo il 31 dicembre 1925 relativo ad imposta patrimoniale il cui pagamento, ai sensi dell'art. 30 del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, avrebbe dovuto essere normalmente eseguito in 10 annualità.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 205. — FAINI.

Numero di pubblicazione 216.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 60.

Modificazione al R. decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente i segretari particolari delle LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
Visto l'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1791;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I segretari particolari del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, possono essere scelti fra gli impiegati di tutte le Amministrazioni dello Stato ed anche fra estranei alle Amministrazioni medesime, ai quali ultimi è applicabile il disposto dal secondo comma dell'art. 183 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1100, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 213. — FAINI.

Numero di pubblicazione 217.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 64.

Indennizzo alla Società di navigazione « Nib » di Grado, per perdita di navi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato il pagamento della somma di L. 200,000 a favore della Società di navigazione « Nib » di Grado, già proprietaria del motoscafo « Nibbio » e dei piroscafi « Aquileia » e « Grado » nell'intesa che l'assegnazione di cui sopra esclude qualsiasi diritto a compenso, indennizzo od altro, a carico dell'Amministrazione dello Stato, relativamente alle navi suddette, per qualsiasi titolo.

Art. 2.

La somma suddetta di L. 200,000 sarà stanziata in un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, contro corrispondente diminuzione dell'assegnazione del capitolo 446 « Saldi in contanti, ecc. », dello stato di previsione medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 210. — FAINI.

Numero di pubblicazione 218.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 59.

Storno di fondi, in conto competenze e residui, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 211. — FAINI.

Tabella delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1925-26.

In aumento:

Cap. n. 2 - Personale di ruolo del Ministero, ecc. - Indennità di trasferta e diverse	L. 150,000
Cap. n. 3 - Assegni e indennità di missione, ecc.	» 50,000
Cap. n. 5 - Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta e di traslocazione	» 400,000
Cap. n 18-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità, di rendimento o di economia al personale salariato	» 100,000
Cap. n. 18-*ter* (di nuova istituzione) - Sussidi ai salariati in servizio, o licenziati, o alle loro famiglie	» 100,000
Cap. n. 20 - Spese per il servizio di copiatura a macchina	» 200,000
Cap. n. 24 - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	» 150,000
Cap. n. 25 - Genio civile - Spese di ufficio	» 100,000
Cap. n. 26 - Genio civile e Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, ecc.	» 200,000
Cap. n. 28 - Spese relative al servizio delle automobili per la direzione, ecc.	» 250,000
Cap. n. 29 - Spese telegrafiche per l'interno, ecc.	» 50,000
Cap. n. 31 - Spese casuali	» 80,000
Cap. n. 39 - Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc., dell'Italia Settentrionale, ecc.	» 800,000
Cap. n. 60 - Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc., dell'Italia Centrale	» 250,000
Cap n. 62 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc., dell'Italia Centrale	L. 250,000
Cap. n. 64 Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili, ecc.	» 50,000
Cap. n. 66 Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia Centrale	» 500,000
Cap. n. 67 - Escavazione dei porti dell'Italia Centrale	» 300,000
Cap. n. 77 - Manutenzione e riparazione dei porti nell'Italia Meridionale ed Insulare	» 1,000,000
Cap. n. 78 - Escavazione dei porti nell'Italia Meridionale ed Insulare	» 800,000
Cap. n. 79 - Illuminazione delle aree portuali dell'Italia Meridionale, ecc.	» 200,000
Totale	L. 5,980,000

In diminuzione:

In conto competenza.

Cap. n. 43 - Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc., escluse le Provincie venete e di Mantova	L. 2,000,000
Cap n. 51 - Manutenzione e riparazione dei porti nelle Provincie venete	» 500,000
Cap. n. 52 - Escavazione dei porti dell'Italia Settentrionale, esclusi quelli delle Provincie venete	» 1,500,000
Cap. n. 53 - Escavazione dei porti nelle Provincie venete	» 500,000
Cap. n. 54 - Illuminazione delle aree portuali dell'Italia Settentrionale, ecc.	» 400,000
In conto residui.	
Cap. n. 9 - Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali, ecc.	» 1,080,000
Totale	L. 5,980,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI. *Il Ministro per i lavori pubblici*: GIURIATI.

Numero di pubblicazione 219.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2465.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e residui, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 197. — FAINI.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

In conto competenza.

In aumento:

Cap. n. 2 - Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	L. 25,000
Cap. n. 3 - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	» 30,000
Cap. n. 4 - Spese per fitti di locali occorrenti all'Amministrazione centrale	» 34,083
Cap. n. 5 - Spese per i telegrammi di Stato	» 40,000
Cap. n. 7 - Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	» 60,000
Cap. n. 8 - Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte, ecc.	» 40,000
Cap. n. 9 - Indennità di trasferimento	» 80,000
Cap. n. 10 - Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica, ecc.	» 20,000
Cap. n. 11 - Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio	» 30,000
Cap. n. 14 - Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni, ecc	» 21,000
Cap. n. 15 - Affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, ecc.	» 3,000
Cap. n. 22 - Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	» 20,000
Cap. n. 69 (modificata la denominazione) - Convitti nazionali ed educatori femminili. Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali	» 80,000
Cap. n. 73 - Educatori femminili. Posti gratuiti e semigratuiti - Posti, ecc.	» 100,000
Cap. n. 74 - Sussidi e rimborsi di spese di corredo, ecc.	» 55,000
Cap. n. 79 - Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, della Regia scuola normale superiore di Pisa, ecc.	» 34,200
Cap. n. 88 - Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici e per i locali, ecc.	» 50,000
Cap. n. 153-*ter* (di nuova istituzione) - Somma da corrispondere al Regio istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, in dipendenza dell'articolo 29-*quater* della legge 25 luglio 1922, n. 1147	» 159,710
Totale	L. 881,993

In diminuzione:

Cap. n. 21 - Spese di manutenzione e di adattamento dei locali	L. 10,000
Cap. n. 46 - Propine ai componenti le Commissioni, ecc.	» 50,000
Cap. n. 63 - Sussidi, contributi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media, ecc.	» 22,000
Totale	L. 82,000

In conto residui.

Cap n. 48 - Fondo destinato alle spese del Comitato dell'Opera contro l'analfabetismo	L. 800,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE. — *Il Ministro per le finanze*: VOLPI.

Numero di pubblicazione 220.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 56.

Ricostruzione delle cattedrali, episcopi, seminari e chiese curate danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1475;
Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2220;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494;
Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1924, n. 1126;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 712;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà della Mensa arcivescovile di Messina di devolvere, in tutto o in parte, previa autorizzazione dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, i contributi di sua spettanza o comunque ad essa pervenuti, per integrare la quota di spesa a suo carico, esclusa la parte di essa per opere di abbellimento e di decorazione, per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione delle chiese parrocchiali e succursali nei Comuni della diocesi di Messina, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 22 giugno 1924, n. 1126.

Analoga facoltà è consentita, previa autorizzazione dei Ministri predetti, per la integrazione della quota di spesa a carico della Mensa stessa, con esclusione di quella occorrente per opere di abbellimento o di decorazione, per la ricostruzione delle cattedrali, degli episcopi e dei seminari di Messina, compresi quelli dipendenti dall'Archimandritato, nonchè delle chiese parrocchiali e succursali del comune di Messina, con i contributi di spettanza di quella Mensa o comunque ad essa pervenuti relativi ad edifici, distrutti dal terremoto, nei comuni di Mongiuffi Melia, Rocca Fiorita, Graniti, Limina, Casalvecchio, Castell'Umberto, Motta Camastra, Tripi, S. Piero Patti, e Letojanni Gallodoro.

Art. 2.

E' data facoltà alla Mensa arcivescovile di Reggio Calabria di utilizzare, in tutto o in parte, previa autorizzazione dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, i contributi cui essa ha diritto, ad integrazione della quota di spesa a suo carico, esclusa la parte di essa occorrente per opere di abbellimento e di decorazione, per la ricostruzione della cattedrale, dell'episcopio e del seminario di Reggio Calabria.

Analoga facoltà è consentita, previa autorizzazione dei predetti Ministeri, per l'integrazione della quota di spesa a carico della Mensa stessa, esclusa quella per opere di abbellimento e di decorazione, per la riparazione, ricostruzione è nuova costruzione delle chiese curate di Reggio Calabria, in numero non superiore a quelle preesistenti al 28 dicembre 1908 e sempre che siano riconosciute indispensabili ai bisogni del culto e sia stato concesso dal Ministero dei lavori pubblici il sussidio di cui all'art. 101 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con i Regi decreti 3 maggio 1920, n. 545; 23 settembre 1920, n. 1315; 16 novembre 1921, n. 1705, e 27 ottobre 1922, n. 1475.

Art. 3.

L'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 712, è sostituito dal seguente:

« Le somme, come sopra assegnate, saranno corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente all'Archimandritato di Messina in non meno di cinque annualità, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-1926, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'ufficio del Genio civile di Messina, od ai collaudi da eseguirsi da un ispettore superiore del Genio civile all'uopo incaricato dal Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 208. — FAINI.

Numero di pubblicazione 221.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 gennaio 1926, n. 65.
Istituzione di nuovi posti di ispettore per i servizi del Tesoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, nonchè le successive estensioni e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario dei Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del gruppo *A*, di cui all'allegato *A* del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1773, sono istituiti numero dieci posti di ispettore per i servizi del Tesoro (grado 7°) in aggiunta ai due già esistenti.

Art. 2.

I nuovi posti di cui al precedente articolo saranno conferiti in base ai risultati di un concorso per titoli, da integrarsi con prove dirette ad accertare maggiormente il grado di cultura e di preparazione specifica dei candidati.

Sono ammessi al concorso i funzionari appartenenti ai ruoli organici di gruppo *A* (carriera amministrativa e di ragioneria) del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al 9°, aventi almeno 15 anni di anzianità, che, alla data del presente decreto, si trovino in servizio presso l'Amministrazione centrale di detto Ministero, nonchè i funzionari appartenenti al ruolo organico del gruppo *B* degli uffici esterni del Tesoro, di grado ed anzianità corrispondenti e provvisti del titolo di studio prescritto per il gruppo *A*.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 209. — FAINI.

Numero di pubblicazione 222.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 55.
Istituzione del Commissariato al porto di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'accordo integrativo e relativo protocollo finale riguardanti il traffico di Fiume firmati a Nettuno il 20 ed il 21 luglio 1925 a seguito del precedente accordo di Roma firmato il 27 gennaio 1924 fra l'Italia e la Jugoslavia;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento dei servizi interessanti il traffico del porto di Fiume, sia per il conseguimento della loro maggiore efficienza sia per assicurare il pieno adempimento degli accordi internazionali riguardanti i traffici di quel porto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la carica di Regio commissario per il porto di Fiume colle seguenti attribuzioni:

a) vigilare sull'applicazione degli accordi internazionali relativi al traffico marittimo portuale e ferroviario di Fiume;

b) coordinare l'azione delle autorità e degli Enti interessati ai servizi riguardanti detto traffico in modo da assicurare la piena efficienza dei servizi stessi;

c) provvedere allo svolgimento dei rapporti fra le autorità italiane e quelle jugoslave interessate nei servizi del porto di Fiume, a norma delle disposizioni generali (I) del protocollo finale annesso all'accordo integrativo fra il Regno d'Italia e il Regno Serbo-Croato-Sloveno, firmato a Nettuno il 20 luglio 1925;

d) studiare ed attuare di propria iniziativa, sentiti i capi degli uffici interessati, tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti utili allo sviluppo economico del porto di Fiume richiedendo la preventiva approvazione del Regio Governo in tutti quei casi nei quali i provvedimenti stessi riguardassero norme generali di amministrazione dello Stato o venissero ad impegnare l'Erario ovvero interessassero i rapporti internazionali.

La nomina del Regio commissario sarà fatta con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

Al Regio commissario potrà anche essere affidata la presidenza dei Magazzini generali di Fiume.

Art. 2.

Il comandante del porto ed i dirigenti delle Ferrovie, della Regia dogana e dell'azienda dei Magazzini generali, nonchè i capi degli uffici del Genio civile e della pubblica sicurezza per la parte dei servizi di loro competenza che interessino il traffico del porto dovranno attenersi alle direttive che saranno loro impartite dal Regio commissario.

Sono eccettuati dall'ingerenza del Regio commissario i servizi militari compresi quelli affidati alle autorità sopraindicate.

Art. 3.

E' assegnata al Regio commissario per il porto di Fiume una indennità di carica di L. 60,000.

Con Regio decreto sarà provveduto alla istituzione di apposito capitolo nel bilancio del Ministero delle comunicazioni per far fronte alle spese di funzionamento del Regio commissariato ed al pagamento delle indennità di carica del Regio commissario.

Nel caso in cui al Regio commissario venga affidata anche la presidenza dei Magazzini generali non si farà luogo ad aumento della indennità predetta, e questa graverà sul bilancio dell'azienda dei Magazzini generali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 207. — FAINI.

Numero di pubblicazione 223.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2466.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 45 - Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole, + L. 150,000.

Cap. n. 51 - Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc., — L. 150,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 212. — FAINI.

Numero di pubblicazione 224.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 54.

Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1925-26, per l'acquisto del Palazzo Giustiniani in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, è istituito il capitolo n. 159-*ter*: « Spese per l'acquisto del Palazzo Giustiniani in Roma » con lo stanziamento di L. 1,155,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 188. — FAINI.

Numero di pubblicazione 225.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2460.

Autorizzazione ad inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, entro determinati limiti, le annualità di ammortamento dei mutui concessi per le case degli impiegati dello Stato, giusta il R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944;
Visti i Regi decreti 11 novembre 1924, n. 1932, e 19 marzo 1925, n. 266;
Vista la legge 24 maggio 1925, n. 727;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno inscritte entro il limite massimo di L. 10,000,000 annue, in apposito capitolo della parte straordinaria, per tutto il periodo cinquantennale di ammortamento, le somme occorrenti per corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, la quota di concorso dello Stato nella estinzione dei mutui concessi e da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a norma degli articoli 4, 5 e 7 del R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944.

Le somme da inscrivere a tutto l'esercizio 1935-36 resteranno comprese nei limiti annuali complessivi di stanziamento fissati con l'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 192. — FAINI.

Numero di pubblicazione 226.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2467.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 724;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 40-*bis* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, L. 200,000.

In diminuzione:

Cap. n. 49 - Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione, ecc., L. 200,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 220. — FAINI.

Numero di pubblicazione 227.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2459.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 728;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 75 (modificata la denominazione) - Regi istituti dei sordomuti e Regi istituti dei ciechi - Regia scuola magistrale di metodo « G. Cardano » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Cap. n. 92 - Contributo dello Stato per il funzionamento del Consiglio nazionale di ricerche, ecc., + L. 12,000.

Cap. n. 126 - Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo, ecc., — L. 12,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 189. — FAINI.

Numero di pubblicazione 228.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 58.

41ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 gennaio 1926, sul decreto che autorizza una 41ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per facilitare all'Istituto per l'educazione fisica, presso la Università di Bologna, il raggiungimento delle sue finalità, il Governo della Maestà Vostra ha deliberato di concedere a quell'Ente un contributo di L. 100,000.

Tale somma, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario corrente, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste col decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,686,109, rimane disponibile la somma di L. 3,313,891;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 41ª prelevazione nella somma di L. 100,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 167-VI « Contributo dello Stato a favore dell'Istituto per l'educazione fisica, presso la Università di Bologna ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 203. — FAINI.

Numero di pubblicazione 229.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 57.

40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 3 gennaio 1926, sul decreto che autorizza una 40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Nei bilanci dei Ministeri dell'istruzione pubblica e dell'economia nazionale, per il corrente esercizio finanziario, sono da inscrivere, in seguito a determinazioni del Governo della Maestà Vostra, le somme seguenti:

a) L. 36,000, nel bilancio dell'Istruzione, per contributo accordato alla Regia accademia medica di Roma, nelle spese per studi ed esperienze dermosifilopatiche;

b) L. 30,000, nel bilancio dell'Economia nazionale, per contributo a favore dell'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero, avente sede in Milano.

A tali assegnazioni si provvede con prelevamento dal fondo di riserva delle spese impreviste, con lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 11,620,109, rimane disponibile la somma di L. 3,379,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 40ª prelevazione nella somma di L. 66,000, da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati:

Ministero dell'istruzione: Cap. n. 91 - Istituti e corpi scientifici e letterari — Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	L. 36,000
Ministero dell'economia nazionale: Cap. numero 165-IV - Contributo a favore dell'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero	» 30,000
	L. 66,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 202. — FAINI.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1925.

Distintivi e segni caratteristici dei biglietti da L. 100 di tipo modificato della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 9 della legge 10 agosto 1893, n. 449, riprodotto nell'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il regolamento pei biglietti di Stato e di banca approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, che proroga a tutto l'anno 1930 il privilegio concesso agli Istituti indicati nell'art. 1 del testo unico predetto, di emettere biglietti di banca ed altri titoli equivalenti;

Decreta:

I biglietti da L. 100 di tipo modificato della Banca d'Italia, da emettersi ai termini dell'art. 4 della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca (testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204) avranno i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Il biglietto da L. 100 di tipo modificato della Banca d'Italia misura in lunghezza mm. 170 ed in altezza mm. 100.

E' impresso tipograficamente con sei tinte su carta bianca, munita di filigrana in pasta, che porta sulla destra una testa femminile turrita, di profilo, con stella sovrapposta, rappresentante l'Italia, identica a quella che si osserva sul biglietto da L. 1000 tipo modificato, e due scritte sui margini orizzontali: Banca d'Italia, su quello superiore, e L. 100, su quello inferiore.

Tanto il recto che il verso di questo biglietto si compone di tre parti distinte: un sottofondo, un fondo ed una vignetta.

Il sottofondo del recto, che occupa tutto intero il foglio del biglietto stesso, comprendendo cioè anche i margini, è di colore roseo ed è costituito da un disegno a « guilloche » circolare a filo bianco.

Il fondo del recto, in colore bleu, è di forma rettangolare, inquadrata da una piccola cornice lineata ed ornata di ovoli, entro la quale corre orizzontalmente in alto e nel lato a destra, una fascia adornata di foglie, rosette, tromboncini, volute e di una figurina ornamentale situata nella metà superiore del lato verticale, il tutto eseguito con semplici linee di contorno. A sinistra questa fascia figura soltanto per la metà verticale, poichè lo spazio destinato all'altra metà è interrotto per la sovrapposizione della parte principale della vignetta. Nel lato orizzontale, e ad uguale distanza dal centro, contiene due cartelle formate da due lati orizzontali rettilinei interrotti a metà da fregi e chiusi ai lati da due semicerchi, destinate a ricevere le indicazioni delle serie e del numero del biglietto. In basso, questa fascia manca, ed è sostituita in parte da un fregio rettilineo, adorno di un seguito di fogliołine oblunghe, aggruppate e ricorrenti dal centro all'estremità, terminate con due volute. Fregio consimile regna tutto intorno alla vignetta, nella sua parte interna, circonda un grande ovale, lasciato vuoto a destra, e nel quale viene a campeggiare la testa dell'Italia in filigrana, gira sulla curva di una nicchietta, nel vano della quale viene a proiettarsi una figurina che verrà descritta fra poco, e poi sale in alto a secondare l'andamento della fascia poco sopra descritta, restando interrotto ai contatti della vignetta.

Al basso e nel centro della parte inferiore, ma dentro la piccola cornice che inquadra tutto il fondo predetto, vedesi uno spazio circolare bianco del diametro di circa 19 millimetri, destinato a contenere il contrassegno governativo. Tutto il rimanente del fondo è costituito da una fitta retatura, formata da linee diagonali che si tagliano ad angolo retto, le cui maglie quadrate sono tutte ripiene con tanti asterischi. In alto ed a sinistra, rimane una fascia curva, semplicemente punteggiata, sulla quale viene a posarsi la prima linea della leggenda, ed al basso rimangono due spazi a fondo punteggiato, racchiusi entro cornice curvilinea quello destro, e mistilinea, quello sinistro, lasciati liberi dagli ornati della vignetta e destinati a contenere il numero e la serie del biglietto.

La vignetta del recto, la quale contiene pure la leggenda, cui è strettamente collegata, è stampata in colore bleu più scuro e presenta all'angolo superiore, a sinistra del riguardante, una grande iniziale *B*, a fondo cupo ed ornata in chiaro da sottili arabeschi, e da una piccolissima figura ornamentale sorreggente una cartellina con la cifra 100. I vuoti esistenti fra le due curve e l'asta verticale del *B*, sono ripieni da due volute, ornate di foglie e fiori; e dall'angolo interno che si forma per l'incontro delle due curve suddette, esce un gruppo di foglie, dal quale muovono due linee, rialzata ciascuna da due piccoli ornati a fogliołine, sottilmente filettati, all'esterno, le quali descrivono due curve parallele, e vanno poi a riunirsi, dando origine ad un altro più grande ornato, composto di foglie e volute. Lo spazio lasciato vuoto fra queste due curve viene occupato da lettere maiuscole di carattere grasso di fantasia, che unite alla iniziale *B* sopra descritta, formano la prima linea della leggenda: Banca d'Italia.

Sotto alla iniziale già detta, vedesi lo stemma di Savoia sormontato dalla corona Reale, decorato del Collare della

SS. Annunziata e di un manto, che viene alzato da due puttini i quali sono in atto di sorreggere, con le mani rimaste libere, la iniziale medesima. Tutta questa parte della vignetta spicca su di una cartella a fondo scuro, sul quale figurano minuti ornati di foglie, volute e fiori disegnati in chiaro.

La parte inferiore della vignetta è occupata a sinistra da una base architettonica ornamentale, sulla quale riposa, semisdraiata, una figura femminile che impugna con la sinistra uno scettro, ornato di un sole raggiante, emblema del sapere che dirada le tenebre della ignoranza, e stende il braccio destro al disotto dello stemma Reale sopra descritto appoggiandolo ad un leggero ornato chiaro su fondo cupo, il quale racchiude una cartella bianca, nel margine inferiore semi-accartocciata, contenente le comminatorie legali contro i falsari. La base sulla quale riposa la figura femminile suddetta è aperta nel suo mezzo da un vacuo simmetrico mistilineo formante una cartella, destinata a contenere il numero del biglietto e finisce con un ornato di foglie con voluta terminale, adorna di un rosoncino e continuata da un ramo ricurvo, che seconda, in alto, l'andamento del circolo racchiudente lo spazio destinato al contrassegno governativo.

Un ornamento del tutto eguale al sopra descritto, ma volto in senso inverso, si riunisce ad un'altra base architettonica decorativa, quasi identica all'altra ora descritta, separata in due parti da un ornato curvilineo e da una cartella di forma quasi elittica, destinata a contenere la serie del biglietto.

Sulla parte di questa base più vicina, nel mezzo del biglietto, posa un vaso dal quale si sprigiona un pennacchio di fumo; sull'altra parte della base stessa, muovesi un ornato curvilineo che ha origine dalla parte superiore di una cartella bianca, di forma quasi eguale all'altra già descritta, ma alquanto più piccola, nella quale si leggono ripetute le comminatorie legali contro i falsari. Questa cartella è accompagnata da leggeri ornati, risaltanti in chiaro sul fondo cupo. Al di sopra di questa cartella si svolge un ornato con due volute simmetriche, di mezzo alle quali sorge un piccolo sostegno ornamentale, sul quale posa il Genio della giustizia, raffigurato da un puttino in piedi, sorreggente a sinistra la bilancia ed a destra la spada. Questo campeggia nella nicchietta del fondo poc'anzi descritta.

La leggenda del biglietto stampato nello stesso colore della vignetta, oltre le parole Banca d'Italia sopra detto, contiene il valore del biglietto CENTO LIRE espresso in grandi maiuscole di carattere di fantasia grasso, filettato a destra; sotto si legge il verso: *Pagabili a vista al portatore,* formato di maiuscole pendenti a destra. Più sotto si vedono le firme del direttore generale della Banca e del cassiere, sormontate dal titolo di questi funzionari, in carattere maiuscoletto.

Le comminatorie di legge che si leggono nelle due cartelle già descritte sono del seguente tenore: *La legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di biglietti falsi,* e vanno divise in sette linee di piccolo carattere detto monastico. Nella parte inferiore del biglietto al di sotto della cornice del fondo, e più precisamente sul margine di esso, sono impresse in piccolissimo carattere maiuscolo, e nello stesso colore della vignetta, le indicazioni seguenti, a sinistra del riguardante: Rin. Barbetti inv. e dis.; e a destra: E. Ballarini inc.

Le indicazioni della serie e del numero del biglietto sono stampate in nero e campeggiano superiormente entro le due cartelle situate nella fascia del fondo già descritta, ed inferiormente nelle altre due che restano aperte nelle basi ornamentali architettoniche che, come è detto di sopra, figurano nella vignetta.

Queste indicazioni sono, secondo il consueto, opposte fra loro, trovandosi in alto prima la serie e poi il numero, e viceversa, in basso, prima il numero e poi la serie.

Parallelamente al lato sinistro del biglietto, nello stesso colore della vignetta, in piccolo carattere lapidario, leggonsi le date dei decreti Ministeriali che autorizzano rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto stesso.

Il verso di questo biglietto è costituito come il recto da un sottofondo, un fondo e da una vignetta. Il sottofondo del verso che occupa tutto intero il foglio del biglietto stesso comprendendo cioè anche i margini, è di colore giallo ed è costituito da un disegno a « guilloche » circolare a filo scuro. Il disegno stesso è decrescente verso il centro stabilito nel disco del contrassegno di Stato. Il fondo misura in larghezza circa 170 millimetri e 101 circa di altezza. E' stampato in colore terra di Siena naturale, è rettangolare, ed una leggera cornice lineata ed ornata d'ovoli lo circonda per ogni lato. Internamente a questa, lasciando vuoto uno spazio, di circa 7 millimetri, gira una fascia ornata da foglioline e volute, la quale sul mezzo della sua parte inferiore si curva in alto a semicerchio, per lasciare libero lo spazio circolare corrispondente a quello del recto, riserbato al contrassegno governativo.

Questa fascia contiene nel mezzo del suo lato superiore orizzontale una cartellina portante le parole *Lire cento,* in carattere bodoniano ed è adornata agli angoli da quattro piccoli medaglioni, nei quali campeggiano quattro testine. Il rimanente del fondo è costituito da una retatura di linee diagonali che si incontrano ad angolo retto, e sono intramezzate da altrettanti piccoli cerchietti aventi il loro centro sul punto d'incontro delle diagonali medesime. Tutti gli spazi che restano vuoti tra queste linee ed i cerchietti, sono occupati da altrettante minuscole crocelline.

Due grandi ovali vengono lasciati liberi da questo fondo: a sinistra e a destra del riguardante. Il primo che riscontra perfettamente con l'altro simile lasciato vuoto dal fondo del recto, e nel quale campeggia la testa dell'Italia in filigrana, serve appunto a lasciar libero da ogni impressione, sopra ambedue le faccie del biglietto, lo spazio occupato dalla filigrana medesima. Nell'altro ovale simile, a destra, campeggia una figura della vignetta che sarà fra poco descritta. Questi due ovali sono circondati da una sottil cornice finamente lineata ed impressa nel colore stesso della vignetta da descriversi, ed in mezzo ad essi vedesi una grande cifra 100 disegnata in carattere romano ombreggiato, del colore stesso della vignetta.

La vignetta di questo biglietto è impressa in colore bruno violaceo; è di forma rettangolare, e viene circoscritta ai quattro lati da una cornice adorna di gruppetti di foglie racchiusi fra due linee, cupe nei contorni e finamente rigate nel mezzo. Questa cornice cade sull'intervallo lasciato vuoto tra la cornice estrema e la fascia ornata del fondo sopra descritto; ed è interrotta nel mezzo dal lato orizzontale inferiore. Qui dà origine a destra ed a sinistra, a due ornati simmetrici, che accostano un circolo sottilmente lineato, il quale contorna uno spazio bianco, che è in corrispondenza perfetta con quello destinato nel recto a ricevere il contrassegno governativo.

Sull'alto di questo circolo, posata su un piccolo sostegno ornamentale, vedesi un'aquila ad ali spiegate, e dal sostegno stesso si svolgono a destra ed a sinistra, due rami con foglie, i quali tendendo al basso, contornano in gran parte il circolo accennato, e vanno a terminare sulla cornice che inquadra tutta la vignetta.

Alla destra del riguardante si presenta una tribuna ornamentale, decorata di cornici architettoniche, volute e fogliami sulla quale sta in piedi una figura femminile che perso-

nifica la scienza e che sorregge con la sinistra il libro aperto delle umane cognizioni, mentre con la destra tiene abbassata la fiaccola del sapere, ed accende una candela che le porge un puttino. Questo insieme con altri tre, sta seduto ai piedi di lei, e personifica, con i suoi compagni, gli ingegni non ancora dirozzati ai quali la scienza comunica la prima scintilla del sapere. Dietro la figura femminile in piedi sopra descritta e sulla cornice estrema della tribuna ornamentale già ricordata, siede un puttino che sorregge uno specchio; più sotto appollaiato sopra una voluta che adorna la tribuna suddetta, vedesi un pappagallo reputato dagli antichi simbolo dell'eloquenza.

Alla sinistra del riguardante, sorretti da una duplice base architettonica ornamentale, che al punto della sua interruzione lascia intravedere una piccola striscia di mare, sono altri sei puttini, tre per parte, i quali stanno pescando, e con la rete traggono su dalle acque il tripode d'oro, emblema di scienza, che secondo le antiche leggende fu estratto dal mare nell'isola di Coo e destinato dall'Oracolo al più sapiente della Grecia.

Parellelamente al lato destro del secondo fondo è impressa in carattere lapidario, con lo stesso colore della vignetta, l'indicazione dell'articolo della legge che dà facoltà alla Banca di emettere biglietti: art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Art. 2.

Ai descritti biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1925.

Tariffe di rifornimento, approdo, partenza e ricovero di aeromobili negli aeroporti dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

Per l'occupazione di suolo negli aeroporti statali con manufatti di occasione (hangars smontabili, baracche, ecc.), concessa a senso dell'art. 18, comma 8, del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, dovrà essere corrisposta una tassa di L. 0.18 mensili per ogni mq.

Art. 2.

Le tasse di approdo e di partenza, di cui all'art. 22 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, sono le seguenti:

a) per gli aeromobili di passaggio:

con motore fino a 50 HP	L.	12.—
con motore da 50 a 100 HP	»	14.40
con motore da 100 a 150 HP	»	16.80
con motore da 150 a 200 HP	»	19.20
con motore da 200 a 250 HP	»	21.60
con motore da 250 a 300 HP	»	24.—
con motore da 300 a 450 HP	»	30.—
con motore da 450 a 600 HP	»	36.—
con motore oltre i 600 HP	»	48.—

b) per gli aeromobili appartenenti a privati o Enti, i quali abbiano stipulato con l'Amministrazione contratto di abbonamento per approdi e partenze frequenti, nei vari aeroporti statali, sono le seguenti:

con motori fino a 50 HP	L.	4.80
con motori da 50 a 100 HP	»	6.—
con motori da 100 a 150 HP	»	7.20
con motori da 150 a 200 HP	»	8.40
con motori da 200 a 250 HP	»	12.—
con motori da 250 a 300 HP	»	14.40
con motori da 300 a 450 HP	»	18.—
con motori da 450 a 600 HP	»	24.—
con motori oltre i 600 HP	»	30.—

c) per gli aeromobili appartenenti a privati, i quali abbiano stipulato con l'Amministrazione contratto di locazione di hangars o altri locali e si servono di personale proprio, sono le seguenti:

con motori fino a 50 HP	L.	2.40
con motori da 50 a 100 HP	»	3.60
con motori da 100 a 150 HP	»	4.80
con motori da 150 a 200 HP	»	6.—
con motori da 200 a 250 HP	»	7.20
con motori da 250 a 300 HP	»	9.60
con motori da 300 a 450 HP	»	12.—
con motori da 450 a 600 HP	»	18.—
con motori oltre i 600 HP	»	21.60

Art. 3.

Per il ricovero temporaneo di aeromobili entro hangars in muratura od in ferro, a senso dell'art. 27, comma 1 del R. decreto 11 gennaio 1925 sono fissate, per ogni 24 ore, le seguenti tasse:

per le aeromobili con motore fino a 50 HP	L.	18.—
per le aeromobili con motore da 50 a 100 HP.	»	21.60
per le aeromobili con motore da 100 a 150 HP.	»	26.40
per le aeromobili con motore da 150 a 200 HP.	»	30.—
per le aeromobili con motore da 200 a 250 HP.	»	36.—
per le aeromobili con motore da 250 a 300 HP.	»	42.—
per le aeromobili con motore da 300 a 450 HP.	»	48.—
per le aeromobili con motore da 450 a 600 HP.	»	54.—
per le aeromobili con motore oltre i 600 HP.	»	60.—

Art. 4.

Per le locazioni di hangars concesse, a senso dell'art. 28, comma 1 e 2 del R. decreto 11 gennaio 1925, per la durata minima di tre mesi sarà dovuto, per ogni metro cubo d'ingombro, che sarà computato misurando le dimensioni massime delle aeromobili (in lunghezza, in altezza e larghezza) e ricavando la cubatura da dette dimensioni, il canone mensile di L. 0.36.

Art. 5.

Per i prelevamenti di combustibili e lubrificanti, concessi agli aeromobili privati a senso dell'art. 33 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, dovranno essere corrisposti i seguenti prezzi:

benzina avio	L.	500	per quintale netto
petrolio per lavaggio	»	269	» » »
olio denso avio	»	636	» » »
olio semidenso avio	»	620	» » »
olio extradenso avio	»	650	» » »
olio di ricino	»	850	» » »
grasso petrolato	»	440	» » »

Art. 6.

Le tasse ed i canoni fissati nel presente decreto saranno riscossi e versati nei modi indicati all'art. 32 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 635, e la relativa tabella sarà affissa in ogni aeroporto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1925.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1925.

Tassazione per il trasporto delle sabbie, della ghiaia e dei ciottoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose dopo la tariffa eccezionale n. 140 P. V. è aggiunta la seguente:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 141 P. V.

(Valevole in via di esperimento fino a nuovo avviso).

Sabbie da costruzione, ghiaia e ciottoli (esclusi quelli di quarzo).

STAZIONI MITTENTI

Tutte le stazioni delle linee dello Stato.

STAZIONI DESTINATARIE

Tutte le stazioni delle linee dello Stato distanti non più di 100 km. dalle mittenti.

Allo speditore che entro l'anno effettua da una medesima stazione trasporti a carro delle merci suindicate per un complesso di almeno 10,000 tonnellate, sono accordati, per il percorso esclusivo delle linee dello Stato, i seguenti abbuoni sui prezzi delle classi competenti:

10 % sulle prime 10,000 tonnellate;
15 % sulle tonnellate eccedenti le 10,000 e fino alle 30,000;
20 % sulle tonnellate eccedenti le 30,000 e fino alle 70,000;
25 % sulle tonnellate eccedenti le 70,000.

Condizioni speciali.

1. Gli abbuoni sopra indicati sono concessi soltanto in via di rimborso e in seguito a domanda che lo speditore deve presentare entro due mesi dalla scadenza dell'anno, corredandola con i duplicati delle lettere di vettura debitamente elencati. Gli abbuoni sono concessi esclusivamente allo speditore anche se i trasporti siano stati effettuati in assegnato.

2. Alla corresponsione degli abbuoni vengono ammesse soltanto le spedizioni per le quali sia stata chiesta tassativamente sulle lettere di vettura, l'applicazione della presente tariffa.

3. I trasporti sono accettati ed eseguiti a rischio e pericolo del mittente, il quale non può ripetere alcun risarcimento dall'Amministrazione per gli eventuali ritardi nei termini di resa, come pure per l'eventuale avaria, deterioramento o dispersione della merce, quando non abbia provato che essi derivino da colpa dell'Amministrazione.

Art. 2.

Nel volume II delle Condizioni e tariffe suddette, sono annullate le voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità « Sabbia comune da costruzione », « Sabbia quarzosa e sabbia di mare » e « Sabbia vulcanica » e sono aggiunte le seguenti:

Sabbie per costruzione	73	84	—	141
— quarzose per vetrerie e per segare i marmi	73	81	82	—

Di contro alle voci « Ciottoli (esclusi quelli di quarzo) » e « Ghiaia » della nomenclatura e classificazione di cui sopra, è aggiunta nell'ultima colonna l'indicazione della tariffa eccezionale n. 141.

Art. 3.

Nell'allegato n. 3 al R. decreto 6 aprile 1925, n. 372, sono annullate le voci « Sabbia comune da costruzione » e « Sabbia vulcanica » e sono aggiunte le seguenti:

Sabbie per costruzione.
Sabbia quarzosa per segare i marmi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1925.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.

Autorizzazione alla Ditta Enea Gardini di Genova, ad esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1923, col quale la Ditta Enea Gardini di Genova, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due, decorrente dal 14 agosto 1923;

Vista la domanda della Ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla Ditta Enea Gardini di Genova con decreto 14 agosto 1923, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni due, a datare dal 14 agosto 1925.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre Compagnie ed altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella somma di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta Enea Gardini.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca del concorso alla cattedra di geografia fisica e fisica terrestre presso la Regia università di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETA:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 dicembre 1925, con cui era bandito il concorso alla cattedra di geografia fisica e fisica terrestre nella Regia università di Milano.

Roma, addì 18 gennaio 1926.

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso fra associazioni di cacciatori.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 38 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Sulla proposta del direttore generale per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi, per la somma complessiva di L. 250,000, da conferirsi tra le associazioni inscritte nel registro, di cui all'art. 34 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, le quali, nel periodo luglio 1924-giugno 1926, abbiano spiegato proficua attività nel servizio di vigilanza per la repressione del bracconaggio, ed in quanto concerne la protezione e l'incremento del patrimonio cinegetico; nonchè per la elevazione della educazione venatoria.

Art. 2.

La somma anzidetta verrà ripartita, a seconda del merito, tra non oltre venticinque delle associazioni suindicate, le quali trasmetteranno al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura), i seguenti documenti:

1° domanda in carta legale al Ministro per l'economia nazionale;

2° dettagliata relazione sull'attività svolta e da svolgere nel biennio 1° luglio 1924-30 giugno 1926, con annessi tutti i documenti atti a comprovare l'attività medesima;

3° copia dei bilanci riferentisi al detto biennio, dai quali risultino nel modo più esplicito, le spese effettuate per gli scopi di cui all'art. 1, e segnatamente per premi agli agenti accertatori di contravvenzioni, per organizzazione di corpi addetti alla vigilanza, per ripopolamenti, per uccisione di animali feroci o nocivi, per il funzionamento di bandite o riserve, delle quali l'Ente sia concessionario, e per l'azione di propaganda, intesa alla conoscenza delle norme giuridiche e tecniche relative all'esercizio venatorio.

Per i premi corrisposti agli agenti accertatori di contravvenzioni, e per altre spese di qualsiasi genere, dovranno esser prodotte le relative regolari ricevute e fatture.

Non basterà, parimenti, indicare il numero delle contravvenzioni contestate o ad opera degli agenti dell'associazione, o di quelli della forza pubblica (dietro segnalazione del sodalizio venatorio), ma occorrerà copia dei verbali, rilasciata o vidimata dalla competente autorità.

La domanda e i documenti di cui sopra dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale entro il 30 giugno 1926.

Art. 3.

Le associazioni le quali abbiano partecipato al concorso, bandito con decreto Ministeriale 22 novembre 1924, possono prendere parte anche a quello di cui al presente decreto.

Insieme con la domanda in carta legale, esse dovranno presentare i documenti integrativi per l'annata 1° luglio 1925-30 giugno 1926, completando — ove del caso — la domanda prodotta nel precedente concorso.

Art. 4.

Non saranno prese in esame le domande di associazioni di cacciatori inscritte nel registro di cui all'art. 34 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, posteriormente alla data del presente decreto.

Art. 5.

Le domande di cui sopra, debitamente istruite, saranno sottoposte al Comitato consultivo per la caccia, di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, il quale designerà al Ministro per l'economia nazionale le venticinque associazioni da premiare, proponendo, per ciascuna, il premio da assegnarsi.

Su tali proposte deciderà insindacabilmente il Ministro stesso.

Art. 6.

Nell'esame delle domande, il Comitato consultivo per la caccia terrà conto:

1° dell'eventuale risultato conseguito nel concorso, bandito con decreto Ministeriale 22 novembre 1924;

2° dell'importanza dell'associazione, per il numero dei soci che la compongono, e per la data di costituzione;

3° delle finalità statutarie e delle risultanze delle indagini che saranno dal Ministero disposte sull'attività dell'associazione;

4° dell'entità delle spese, sostenute per gli scopi del presente concorso, e della entità dei risultati conseguiti;

5° di ogni altro elemento atto a caratterizzare l'azione proficua dell'associazione, agli scopi della legge.

Art. 7.

Le quindici associazioni premiate in esito al concorso bandito con decreto Ministeriale 22 novembre 1924, non potranno ottenere un premio che superi i 2 terzi di quello già ottenuto, a meno che questo sia stato inferiore alle L. 8000, nel qual caso nulla esclude che esse possano ottenere un premio anche maggiore.

L'esito del precedente concorso, per le associazioni che non ottennero premio, è quello fissato dalla graduatoria disposta dal Ministero dell'economia nazionale, in sede di istruttoria delle domande.

Art. 8.

La spesa di L. 250,000 sarà imputata al cap. 41 del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio in corso.

Roma, addì 14 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI GAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.